

PAVIA: L'IDRAULICO ABBANDONA IL LAVORO SULLA CALDAIA NUOVA. IL TRIBUNALE LO CONDANNA A RESTITUIRE I SOLDI E A RISARCIRE IL DANNO, ANCHE PER I COSTI DI SMALTIMENTO DELL'IMPIANTO E PER IL MANCATO RISPARMIO IN BOLLETTA.

Il caso origina da una fattispecie non rara: un idraulico viene contattato dal committente (il Sig. B.B.) per rinnovare l'impianto di riscaldamento della propria abitazione (una villetta unifamiliare). Nello specifico, intendeva sostituire la vecchia caldaia con un impianto "a pellets con produzione di acqua calda sanitaria mediante bollitore con integrazione del solare termico". Il tutto a un corrispettivo pari a € 8.525,00 per fornitura e posa, come da contratto stipulato in data 05.10.19; somma che veniva interamente corrisposta, tramite un primo acconto e, dopo i primi lavori, un saldo anticipato.

Tuttavia, l'idraulico - una volta incassato il saldo - non terminava il lavoro e, incalzato dal proprietario di casa, rinviava i lavori, per rendersi, da ultimo, irrintracciabile.

A quel punto il Sig. B.B. si rivolgeva all'Avv. Davide Pistone del Foro di Milano per ottenere giustizia.

Veniva redatta e trasmessa missiva procuratoria, senza però ottenere riscontro, così come andava senza esito anche il tentativo di negoziazione assistita esperito.

Quindi mediante regolare atto di citazione veniva incardinato il relativo processo civile avanti al competente Tribunale di Pavia (R.G. 4840/20).

Veniva ivi domandata la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, la restituzione dei compensi versati per un'attività in concreto non eseguita, oltre al risarcimento del danno, anche per lo smaltimento del materiale non installato e nel mentre divenuto inutilizzabile, oltreché per il mancato guadagno scaturente dal maggior dispendio economico che, medio tempore, ha subito il proprietario di casa, costretto fintanto a continuare a pagare bollette più care.

Nel corso del processo veniva quindi esperita una Consulenza Tecnica di Ufficio e, all'esito di un approfondito vaglio peritale, si riusciva a ottenere prova delle ragioni del Sig. B.B., e financo delle voci di danno aggiuntive descritte, che venivano infatti provate documentalmente, quindi individuate e, così, quantificate.

Dopo le operazioni peritali il Giudicante riteneva la causa matura per la decisione e, d'effetto, assegnati i termini per gli scritti conclusivi, giungeva a sentenza.

Nell'arresto n. 787/2022 del 31.05.2022 il Tribunale di Pavia riconosceva come "risulta anzitutto accertato un grave inadempimento della *** in ordine alle prestazioni oggetto di contratto; i lavori non solo non erano eseguiti a regola d'arte ma *a fortiori*, malgrado il pagamento dell'intero prezzo, l'impianto non era ultimato, impedendo quindi l'utilizzo dello stesso e la fruizione dell'energia necessaria per il riscaldamento

dell'immobile... Tale inadempimento è di non scarsa importanza ex art. 1455 in quanto relativo specificatamente all'oggetto contrattuale e idoneo a giustificare la risoluzione del contratto ... Alla risoluzione del contratto, conseguono obblighi restitutori ... *** è quindi anzitutto tenuta alla restituzione dell'intero importo conseguito a titolo di prezzo pari a €8525,00 ... si ritiene provato anche il pregiudizio patrimoniale subito dall'attore in conseguenza dell'omessa ultimazione dei lavori, con particolare riferimento al *quid pluris* di energia consumato in assenza dell'efficientamento energetico; in altri termini, qualora parte convenuta avesse correttamente e diligentemente ottemperato alle proprie obbligazioni contrattuali, il sig. B.B. avrebbe ottenuto un obiettivo risparmio nel consumo di energia. Tale mancato risparmio costituisce un vero e proprio danno emergente subito dall'attore, quantificato in circa €900 l'anno (ovvero 75,00 al mese, secondo stima aggiornata all'attualità); pertanto, ad oggi, qualora i lavori si fossero conclusi nel novembre 2019 secondo le pattuizioni contrattuali, è configurabile un danno pari a € 2250 già aggiornato all'attualità (75x30 mesi). Risulta parimenti fondato il capo di domanda relativo all'importo necessario per lo smaltimento dei beni oggetto di fornitura; a riguardo, sebbene secondo la valutazione del CTU si tratti di materiale caratterizzato da discreto valore economico ...purtuttavia sono condivisibili le deduzioni dell'attore circa la non commerciabilità dei beni stessi, sia in quanto predisposti per l'immobile oggetto di causa, sia in quanto deteriorati per il prolungato uso, sia, infine, per la condotta omissiva dello stesso fornitore”.

Per questi motivi, dunque, il Tribunale condannava l'idraulico al pagamento della complessiva somma complessiva di € 13.291,21 oltre interessi legali, e al rimborso integrale delle spese legali e giudiziali sostenute.